

Codice A1816A

D.D. 8 gennaio 2019, n. 31

**R.D. 523/1904 - P.I. 5899 - Autorizzazione lavori di manutenzione idraulica e consolidamento opere di difesa spondale nel torrente Pesio e nel rio Rumiano, nel comune di Chiusa di Pesio (CN). Richiedente: Amministrazione Comunale di Chiusa di Pesio. Proroga autorizzazione idraulica assentita con D.D. 66/A1816A del 10/01/2018.**

In data 17/12/2018, con nota prot. 9602 (acquisito al prot. 59036/A1816A del 17/12/2018), il Comune di Chiusa di Pesio, con sede in Chiusa di Pesio – Piazza Cavour, 10 ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizia Idraulica n. 5899 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. 66/A1816A del 10/01/2018, per la realizzazione di lavori di manutenzione idraulica del torrente Pesio e di consolidamento opere di difesa spondale nel comune di Chiusa di Pesio.

Preso atto, da dichiarazione del Responsabile del Procedimento, che entro la data di scadenza dell'Autorizzazione idraulica, i lavori non hanno avuto inizio, in quanto è in corso la stipula del contratto.

Considerato che l'opera e i lavori in argomento rimangono quelli di cui alla precedente autorizzazione idraulica di cui alla D.D. 66/A1816A del 10/01/2018.

La proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dell'opera in oggetto, a far data dal 11/01/2019, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del T.Pesio e del Rio Rumiano.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.D. n. 66/A1816A del 10/01/2018;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno), a far data dal 11/01/2019, del termine per l'esecuzione dei lavori indicato nella D.D. 66/A1816A del 10/01/2018.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui alla D.D. 66/A1816A del 10/01/2018, senza alcuna modificazione, e dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori medesimi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore  
Walter Bessone Ph.D